



Schema D.L.vo «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO DELLA REPUBBLICA

La riforma della geografia giudiziaria, prospettata dal Governo attraverso lo schema di D.L.vo oggi in discussione, ad avviso della CISL FP, presenta un limite sotto il profilo del (mancato) rispetto dei criteri previsti dalla legge delega per l'individuazione degli uffici da sopprimere. Tale legge, invero, ha previsto la riduzione dei Tribunali circondariali, delle Procure della Repubblica e delle Sezioni Distaccate di Tribunale (nonché degli uffici del giudice di pace) secondo criteri oggettivi ed omogenei atti ad escludere tagli cd lineari, precisamente: riduzione degli uffici giudiziari di primo grado e ridefinizione del loro assetto territoriale con permanenza del tribunale ordinario in ciascun capoluogo di provincia e di tre Tribunali per ciascun distretto, tenendo conto di: a) estensione del territorio; b) numero degli abitanti; c) carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze; d) specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; e) tasso d'impatto della criminalità organizzata; f) necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

Come si evince dalla lettura del provvedimento e della relazione illustrativa la individuazione degli uffici da sopprimere è avvenuta esclusivamente sulla base di dati (numerici) relativi al numero di abitanti, ai carichi di lavoro e agli indici di sopravvenienza, senza alcuna considerazione degli altri criteri, altrettanto meritevoli di considerazione, previsti dal legislatore ossia: specificità territoriali, estensione del territorio, tasso di impatto della criminalità organizzata, razionalizzazione del servizio giustizia nelle aree metropolitane.

In sostanza il Governo, con il provvedimento *de quo*, ha realizzato un altro taglio lineare *tout court*, in quanto ha considerato i freddi dati statistici senza valutare l'impatto "sociale" delle soppressioni attraverso una analisi ufficio per ufficio.

Ma è proprio l'analisi dei casi concreti che evidenzia le gravi lacune del provvedimento. La esiguità del tempo a disposizione consente solo di fare qualche significativo esempio:

- Tribunale di Tolmezzo. Se si considera il dato numerico (numero di abitanti, carichi di lavoro, indici di sopravvenienza) questo tribunale certamente potrebbe essere soppresso. Se, viceversa, si considerano gli altri criteri previsti dalla legge delega (che hanno una valenza politico/sociale), in particolare quello della specificità territoriale, allora il discorso cambia totalmente: *"...Il territorio servito dal tribunale di Tolmezzo è montuoso, è al confine con due Stati ed è caratterizzato dalla presenza di sette valichi. Vi è un supercarcere ed il Tribunale assicura anche le videoconferenze. Gli uffici giudiziari di Tolmezzo servono un territorio di estensione pari a quello di Udine ma esclusivamente montuoso cui a breve si aggiungerà un polo turistico, il comune di Sappada. Inoltre anche Tolmezzo ha attribuzioni ulteriori quali la registrazione dei decreti tavolari. Ad avviso della CISL, con la soppressione di Tolmezzo il circondario di Udine diventerebbe troppo ampio anche per eseguire le notifiche e le esecuzioni"*.
- Discorso analogo va fatto per altri Tribunali quali quello di Cassino, Sala Consilina, Melfi, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme, Rossano Calabro, Caltagirone.



- Questi uffici giudiziari, oltre ad operare in territori disagiati da un punto di vista orografico ed infrastrutturale, insistono su territori caratterizzati da una forte e radicata presenza e/o influenza della criminalità organizzata: chiudere un tribunale significa chiudere una procura della repubblica, una sezione di polizia giudiziaria, una struttura penitenziaria, significa ridimensionare la presenza delle forze dell'ordine ossia in definitiva significa cancellare la presenza dello Stato in un territorio che viene lasciato di fatto alla mercé delle organizzazioni criminali.
- Anche la prospettata chiusura le Sezioni distaccate dei territori montani (ad es. Alto Adige) o insulari (ad es. Capri, Ischia, La Maddalena) è ingiustificata. Tali uffici giudiziari, infatti, assicurano un presidio di legalità in territori obiettivamente disagiati sì che il loro costo per la collettività è senz'altro giustificato e può qualificarsi, pertanto, come "sociale".

Se la individuazione degli uffici da chiudere è stata fatta secondo una logica aziendalistica (ossia secondo la fredda logica dei numeri, considerando solo il profitto/risparmio), è proprio dal punto di vista dei numeri che il provvedimento in questione presenta le più gravi lacune. Per comprendere ciò basta considerare due semplici dati di fatto.

- Gli uffici giudiziari in chiusura spesso occupano immobili di proprietà dello Stato o a titolo di comodato gratuito, cioè a costo zero, e in alcuni di essi (ad es. Chiavari e Castrovillari) sono stati oggetto di radicali e costose ristrutturazioni. Pertanto la chiusura di questi uffici ~~peraltro~~ determina un risparmio minimo, se non irrisorio, e, in alcuni casi, addirittura un danno per lo Stato.
- Gli uffici accorpanti quasi mai hanno gli spazi per "ospitare" il personale, gli arredi e gli atti (fascicoli processuali pendenti, archivi corrente e storico) degli uffici accorpanti. Per realizzare, quindi, effettivamente la riforma occorrono anni e (tanto) denaro per ampliare gli spazi degli uffici accorpanti, costruendo nuovi immobili ovvero locando immobili già esistenti. A riprova di quanto affermato basta leggere l'art. 7 del provvedimento il quale prevede la possibilità di utilizzare per cinque anni gli immobili già in uso agli uffici accorpanti. Tale norma "certifica" che il problema esiste e che i risparmi indicati dal Governo (2.889.597 euro per il 2012, 17.337.581 per il 2013 e 31.358.999 per il 2014) non sono certi. Non a caso la norma nulla dice, in merito alla soluzione della questione, ossia su come, dove e con quali finanziamenti la insufficienza degli spazi negli uffici accorpanti possa essere risolta.

Se il ragionamento poc'anzi sviluppato è fondato, il provvedimento in questione rischia di tradire i fini per cui è stato elaborato, ossia la *spending review*, e di realizzare l'effetto contrario: erogare al cittadino un servizio giustizia ad un costo più alto.

Questione non meno significativa è quella relativa alla mobilità del personale, che interesserà in totale circa 8.000 lavoratori (se si considera anche il provvedimento relativo ai giudici di pace). La legge delega e, conseguentemente, lo schema di D.L.vo trattano il lavoratore alla stregua di un "*bene mobile*" ossia di una *res* che "segue" l'ufficio accorpato analogamente ai fascicoli processuali, agli arredi ecc. Ad avviso di questa organizzazione sindacale invece occorre definire criteri diversi di mobilità che consentano al personale perdente ufficio di optare anche per una destinazione diversa dall'ufficio accorpante, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione. In sostanza occorre restituire centralità al tavolo negoziale per realizzare una disciplina condivisa che coniughi le esigenze personali del lavoratore e quelle d'ufficio relative alla *spending review*.